

TI_GERICHTE 14.2024.167 vom 21. Dezember 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.167_d20231221

FR: TI_GERICHTE 14.2024.167 du 21 décembre 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2024.167 del 21 dicembre 2023

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Opposizione al sequestro. Provisio ad litem.
Compensazione

Erwägungen

E. 2

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1). Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l'ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell'opponente. Il giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della situazione esistente al momento della decisione sull'opposizione (DTF 140 III 466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d'apprezzamento (sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022. 56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha osservato che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, RE 1 avrebbe dovuto sollevare l'obiezione di compensazione della provisio ad litem con crediti suoi di fr. 39'443.40 (già parzialmente compensati) e fr. 3'850.– oltre agli interessi, derivanti da due sentenze del 3 aprile e 18 agosto 2023, già nella procedura di merito in cui è stata stabilita la provisio ad litem (avviata il 25 ottobre e decisa il 21 dicembre 2023), sicché l'obiezione in questione non poteva più essere fatta valere nella procedura di rigetto in virtù dell'art. 81 LEF. Ha considerato invece valida la compensazione con la pretesa di fr. 1'500.– per ripetibili stabilite nella decisione del 21 marzo 2024, siccome sorta dopo l'avvio (recte: fine) della procedura di emanazione della provisio ad litem, motivo per cui ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo limitatamente a fr. 38'500.– (in luogo di fr. 40'000.–) oltre agli interessi. Per la medesima

ragione, ha re putato il sequestro verosimile per fr. 40'000.– (anziché fr. 41'500.–), confermandolo pertanto nella corrispondente misura.

E. 4

Nel reclamo RE 1 sostiene che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, nulla gl'impediva di far valere l'obiezione di compensazione dopo l'emanazione della decisione relativa alla provisio ad litem , come risulterebbe dalla decisione del Tribunale federale 5D_43/2019 del 24 maggio 2019 (consid. 5.2.1). Rileva di aver obiettato la compensazione per la prima volta solo con l'opposizione al sequestro, il 19 febbraio 2024, di modo che il credito dell'istante si è parzialmente estinto unicamente a quel momento. Fa notare inoltre di non averlo potuto fare nella procedura di merito, poiché il suo obbligo di prestare la provisio ad litem è sorto soltanto con la decisione che l'ha stabilita, il 21 dicembre 2023. Conclude per l'accoglimento parziale dell'istanza di rigetto e il mantenimento del sequestro limitatamente a fr. 6'455.95 e la modifica dei dispositivi sulle spese, ponendone a suo carico solo 1/

E. 8

Stante l'esito del giudizio odierno, la domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo diventa senza oggetto.

E. 9

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 10

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di almeno fr. 32'044.05 (38'500.– ./ 6'455.95), rag giunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.